

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo
Luca Brivio
Giuseppe Rizzo
Raffaele Pisano
Maria Grazia Ferrari
Nicola Modugno

Federica Misan
Davide Scotti
Michele Calabrese
Carlo Castrignanò
Carlotta Manfredi
Giulia Capetti

Avvocati

Maurizio Di Salvo

Milano, 20 febbraio 2015

Rif. GR/cm

Clienti Loro Sede

CIRCOLARE N. 7/2015

Sanzioni in caso di errato reverse charge

Le novità legate alla Legge di Stabilità 2015 in tema di *reverse charge* impongono una ampia riflessione sulle conseguenze dell'errata applicazione del meccanismo della inversione contabile. In particolare occorre chiedersi, in assenza di una circolare esplicativa che voglia fare salvi tutti i comportamenti adottati tra il 1° gennaio e la data di emissione della stessa, come si verrà sanzionati, ad esempio, in caso di omessa fatturazione di operazioni soggette a *reverse charge*, omesso *reverse charge* senza assolvimento dell'imposta, omesso *reverse charge* con assolvimento dell'imposta.

La norma di riferimento in caso di non corretta applicazione dell'inversione contabile, e relativamente alle operazioni considerate soggette al meccanismo del *reverse charge*, è il comma 9-*bis* dell'art.6 D.Lgs n.471/97, il quale contempla le seguenti fattispecie e prevede le seguenti sanzioni:

1. mancato assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo del *reverse charge* da parte del cessionario/committente, in tal caso il Legislatore ha previsto una sanzione fra il 100 e il 200% dell'Iva, con un minimo di 258 euro;
2. irregolare addebito dell'Iva da parte del cedente/prestatore con omissione del versamento, in tal caso si applica la sanzione fra il 100 e il 200% dell'Iva con contestuale recupero dell'Iva non versata e obbligazione di pagamento delle sanzioni e dell'Iva in solido tra committente/cessionario e cedente/prestatore;
3. mancata emissione della fattura da parte del cedente/prestatore, si applica la sanzione tra il 5 e il 10% del corrispettivo con un minimo di 516 euro e obbligo del cessionario/committente di regolarizzare l'omissione con l'ulteriore obbligo, per il soggetto cessionario/committente, di emettere l'autofattura entro 30 giorni dal quarto mese successivo all'acquisto con l'applicazione del *reverse charge*;
4. irregolare assolvimento dell'imposta da parte del cessionario/committente ovvero del cedente/prestatore, si applica in tal caso la sanzione del 3% dell'Iva, fermo restando il diritto alla detrazione, con obbligazione di pagamento delle sanzioni ed Iva in solido tra committente/cessionario e cedente/prestatore.

Una tabella riepilogherà quanto detto:

Tipologia di errore	Sanzione	Obbligato
mancato assolvimento dell'imposta in <i>reverse charge</i>	tra il 100 e il 200 per cento dell'Iva, con un minimo di 258 euro	cessionario/committente
irregolare addebito dell'Iva da parte del cedente/prestatore con omissione del versamento	tra il 100 e il 200 per cento dell'Iva	in solido
mancata emissione della fattura	tra il 5 e il 10% del corrispettivo con un minimo di 516 euro e obbligo del cessionario/committente di regolarizzare l'omissione	cedente/prestatore



Via Solari, 12
20144 Milano
Tel. +39 02 874506
Fax +39 02 72000569

Via Appiani, 2/a
20900 Monza

studio@vbea.it
www.vbea.it

Cod. Fisc. e P. Iva:
02376400962

irregolare assolvimento dell'imposta	sanzione del 3% dell'Iva con riconoscimento del diritto alla detrazione	in solido
--------------------------------------	---	-----------

Quanto suddetto si rende applicabile ogni qual volta l'operazione soggetta al *reverse* sia stata effettuata in maniera non corretta. Ma cosa accade nel caso in cui si sia assoggettata a reverse una operazione che non ne aveva le caratteristiche oppure non si è provveduto ad effettuare l'inversione contabile su una operazione che ne aveva i requisiti? La Circolare n.12/E/08, come detto, ha limitato l'applicazione del disposto dell'art.6, co.9-*bis* D.Lgs. n.471/97 solamente alle operazioni che rientrano tra quelle soggette a *reverse*.

Si deve ritenere che in questi casi trovi applicazione il regime sanzionatorio ordinario, sempre disciplinato dall'art.6 del decreto citato, che prevede:

- 1) la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta in caso di applicazione del reverse ad una operazione che non ne avesse i requisiti, con obbligo di versamento dell'imposta da parte del cedente/prestatore;
- 2) la sanzione pari al 100% dell'imposta al cessionario/committente che non abbia applicato l'inversione contabile ad una operazione che ne aveva i requisiti, a meno che lo stesso non abbia preventivamente provveduto al pagamento dell'imposta e alla regolarizzazione secondo il disposto dell'art.6, co.8 D.Lgs. n.471/97.

Anche qui una tabella sarà di chiarimento:

Tipologia di errore	Sanzione	Obbligato
applicazione del <i>reverse</i> ad una operazione che non ne avesse i requisiti	dal 100 al 200% dell'imposta e obbligo di versamento dell'imposta da parte del cedente/prestatore	cedente/prestatore
Mancata applicazione dell'inversione contabile ad una operazione che ne aveva i requisiti	100% dell'imposta al cessionario/committente	cessionario/committente

Si ricorda che agli errori ed omissioni di cui sopra può applicarsi l'istituto del ravvedimento operoso.

Si aggiunge, infine, una riflessione in ordine al problema della detrazione dell'Iva effettuata in mancanza di registrazione della fattura integrata. Con apposita sentenza la corte di Giustizia Europea, chiamata dalla Corte di Cassazione ad esprimersi in merito, ha stabilito che l'esercizio della detrazione non può essere negato nel caso in cui alla mancata registrazione della fattura integrata non sia seguito un danno erariale.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo Brivio & Associati
 (dott. Giuseppe Rizzo)

